

I LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: LA L. 35/2025 E IL NUOVO ART. 2407 C.C.



1. Premessa

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in data 24 aprile 2025 risulta di particolare interesse in quanto rappresenta una delle prime pronunce giurisprudenziali riguardo al regime di responsabilità dei sindaci introdotto dal nuovo art. 2407 c.c., modificato dalla legge n. 35 del 14 marzo 2025. Il provvedimento in commento si distingue, in particolare, per il ragionamento formulato dall'organo giudicante che, pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che attribuisse efficacia retroattiva alla nuova disposizione, ha ritenuto che il limite di responsabilità della norma potesse essere applicato anche a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.

2. Sintetica ricostruzione dei fatti

L'iniziativa cautelare che ha poi condotto alla pronuncia dell'ordinanza in esame s'inserisce nel contesto di una vicenda in cui la curatela lamentava la negligente gestione degli

amministratori e contestava ai sindaci l'inadempimento ai propri doveri di controllo e di intervento.

Nella prospettazione della curatela, la condotta di amministratori e sindaci avrebbe determinato una ritardata emersione dell'insolvenza della società, con conseguente aggravamento del dissesto e produzione di un danno da illegittima prosecuzione dell'attività sociale a carico dei terzi creditori.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore della società insolvente, la curatela aveva pertanto depositato un ricorso per sequestro conservativo sui loro beni al fine di evitare che, nelle more del procedimento, venissero sottratti alle ragioni di credito dei soggetti danneggiati.

In data 27 febbraio 2025, il Tribunale di Bari, con decreto reso *inaudita altera parte*, accogliendo la richiesta della curatela, aveva autorizzato il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale.

Instauratosi il contraddiritorio, i convenuti avevano eccepito anzitutto la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela e chiesto poi la revoca o comunque la riduzione del sequestro non essendo configurabile il periculum in mora.

Con specifico riguardo alla posizione dei sindaci, il Tribunale, tenuto conto del nuovo limite introdotto dalla l. 35/2025, e considerata la consistenza dei rispettivi patrimoni in proporzione al danno risarcibile da parte degli stessi, ha ritenuto – a seconda

dei casi - di revocare il provvedimento cautelare precedentemente concesso ovvero di ridurne la portata, autorizzando il sequestro per importi inferiori rispetto a quelli originari.

3. Regime di responsabilità dei sindaci

Il regime di responsabilità dei sindaci è disciplinato in particolare dagli artt. 2403 e 2407 c.c. Prima della riforma di marzo 2025, i membri del collegio erano dunque illimitatamente e solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato correttamente. Infatti, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale ha il dovere di vigilare *"sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società"*.

Tale norma configura una funzione di controllo generale e sistematico, che va oltre la mera verifica contabile, estendendosi anche alla complessiva regolarità e correttezza della gestione societaria. Qualora i sindaci non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, sono ritenuti responsabili ex art. 2407 c.c.

Alla luce della previgente disciplina, pertanto, ciascun sindaco avrebbe potuto dover rispondere per l'intero ammontare del danno, anche nel caso in cui la condotta dolosa o colposa fosse riconducibile principalmente alla condotta degli amministratori

e il ruolo dei sindaci fosse stato solo di mancata segnalazione o inerzia.

Peraltrò, la giurisprudenza ha progressivamente adottato un atteggiamento di sempre maggiore rigore nella valutazione della responsabilità dei sindaci, ponendo a loro carico una responsabilità di tipo quasi oggettivo derivante dall'inerzia rispetto all'evento lesivo, costituito dall'illecito degli amministratori concretamente ignorato dall'organo di controllo (cfr. al riguardo Cass. civ., 12 luglio 2019, n. 18770 secondo cui *"l'inerzia [dei sindaci], a fronte dell'illecito altrui, è dunque in sé colpevole: il disinteresse è già indice di colpa"* e, peraltro, secondo la medesima giurisprudenza, *"non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori"*).

Per tale ragione, dunque, come osservato nella relazione illustrativa alla l. 35/2025, il tema della responsabilità civile dei sindaci, solidale e senza limiti con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, *"costituisce uno dei punti più critici della governance delle società di capitali"*.

4. Le novità della l. 35/2025: il limite massimo di responsabilità

La l. 35/2025 ha modificato l'art. 2407 c.c. introducendo un limite massimo alla responsabilità dei sindaci.

Il nuovo comma 2 prevede che, al di fuori dei casi di dolo, i componenti del collegio che violino i propri doveri di vigilanza sono responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi, nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo specifici scaglioni.

La riforma ha dunque soppresso il previgente regime di responsabilità solidale e illimitata dei componenti del collegio per i danni causati dagli amministratori, qualora tali danni non si sarebbero prodotti se i sindaci avessero diligentemente assolto l'obbligo di vigilanza ex art. 2403 c.c.

La novità più significativa è costituita dunque dall'introduzione di un limite di responsabilità parametrato al compenso: tale limitazione è volta a riequilibrare il rischio professionale ed evitare che soggetti con responsabilità accessorie si trovino a rispondere con l'intero proprio patrimonio personale per fatti imputabili essenzialmente all'organo gestorio.

Peraltrò, malgrado il tenore letterale della norma faccia riferimento al compenso "percepito", secondo il Tribunale di Bari, il dato di riferimento sul quale calcolare il limite dovrebbe consistere più che altro nell'importo "deliberato" a favore del sindaco.

Se così non fosse, infatti, la norma limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente, potrebbe non trovare applicazione qualora la società fosse inadempiente al proprio obbligo di pagamento nei confronti dei sindaci.

Oltre al limite patrimoniale, la riforma ha inciso anche sul regime di prescrizione dell'azione di responsabilità, introducendo – con il nuovo comma 4 – un termine di prescrizione quinquennale, decorrente *“dal deposito della relazione al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il fatto dannoso”*.

Nella Relazione illustrativa alla l. 35/2025, la scelta del legislatore di individuare un termine del dies a quo ben preciso è ricondotta essenzialmente a ragioni di equità. La modifica legislativa si propone, infatti, di uniformare la disciplina in materia di responsabilità dei sindaci con quella prevista per i revisori legali. L'art. 3, comma 3, D.lgs. 39/2010 prevede infatti un termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei revisori e tale termine decorre *“dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”*.

Considerato che, frequentemente, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisore legale, sarebbe iniquo differenziare i regimi di prescrizione delle azioni di responsabilità: per tale ragione, è stata individuata una data unica (e certa) da cui far decorrere la prescrizione.

5. La decisione del tribunale di Bari

Tornando all'esame del caso di specie, si può osservare che il Tribunale di Bari si è pronunciato sull'applicazione di entrambi i profili di disciplina sopra descritti.

Più in particolare, con riferimento al limite di responsabilità, il Giudice barese, pur in assenza di una norma di diritto intertemporale che attribuisca efficacia retroattiva al limite di responsabilità introdotto dalla nuova disposizione, ha ritenuto che il comma 2 potesse applicarsi alla controversia, in quanto previsione *“lato sensu procedimentale”*.

Infatti, secondo il Tribunale, essa si limiterebbe a fornire al giudice l'indicazione di un criterio da applicare per la quantificazione del danno. Il Tribunale ha pertanto considerato che questa non incida sull'*an* del diritto al risarcimento, ma solamente sul *quantum* dello stesso.

Con riferimento invece al termine di prescrizione quinquennale previsto dal comma 4, il Tribunale di Bari ha invece ritenuto che si tratti di una disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale, di cui non è stata prevista l'applicabilità ai giudizi pendenti.

Per tale ragione, è stato escluso che la stessa potesse applicarsi retroattivamente *“in ragione della previsione generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire”*.

Tale previsione sulla prescrizione, individuando quale *dies a quo* il *“deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”*, diverrà perciò operativa a partire dai bilanci dell'esercizio 2024.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice barese ha sostanzialmente applicato la lettera del nuovo dettato normativo.

Discorso diverso (e di maggiore interesse) vale invece per l'altro profilo, consistente nel limite di responsabilità.

6. Conclusioni

Come ricordato, il Tribunale di Bari, pur in assenza di una disciplina transitoria espressa, ha ritenuto - per di poter applicare retroattivamente il nuovo secondo comma dell'art. 2407 c.c. nell'ambito di un giudizio cautelare al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per revocare o modificare il sequestro conservativo disposto a carico di amministratori, sindaci e revisori nella fase *inaudita altera parte*.

Il Giudice ha giustificato la propria decisione – come sopra anticipato – richiamando la natura “*latu sensu procedimentale*” della disposizione in esame.

Tuttavia, tale giustificazione potrebbe apparire parziale poiché la norma in questione non si limita a regolare un aspetto meramente procedimentale: a nostro avviso, infatti, essa comprime anche il diritto soggettivo al risarcimento del danno, introducendo un limite legale alla responsabilità patrimoniale dei sindaci nei confronti della società e/o dei creditori.

Sotto tale profilo, si potrebbe dunque ritenere che la norma in esame rappresenti una disposizione di diritto sostanziale (e non solo una norma “*latu sensu procedimentale*”), con la conseguenza che la sua applicazione retroattiva richiederebbe, a stretto rigore, una norma intertemporale espressa.

Per tale ragione, in ultima analisi, la decisione del Tribunale di Bari parrebbe più che altro fondata su principi di equità e coerenza sistematica.

Il provvedimento in esame sembra infatti ispirato a (e sostanzialmente coerente con) un principio interpretativo analogo al c.d. “*favor rei*”, sviluppato in ambito penalistico. Infatti, qualora la nuova norma disciplini in termini più favorevoli la responsabilità del soggetto chiamato a rispondere della propria condotta, appare ragionevole evitare disparità di trattamento tra controversie pendenti e future.

Peraltro, una simile lettura pare ancor più fondata nell'ambito di un giudizio cautelare in cui non si è ancora avuta una fase di cognizione piena rispetto all'accertamento del danno.

A conferma di ciò si richiama anche l'art. 2 del Disegno di legge n. 1426/2025 avente a oggetto modifiche al regime di responsabilità di revisori e sindaci.

Tale disegno di legge, attualmente all'esame parlamentare, propone di introdurre una previsione secondo cui “*La disciplina [...] sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, si [applica] anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*”

Tale disposizione, sebbene non ancora in vigore, conferma la volontà del legislatore di rendere la nuova disciplina applicabile anche alle controversie in corso, riconoscendole così una portata retroattiva espressa.

Alla luce di tutto quanto precede, la decisione del Tribunale di Bari appare dunque condivisibile, quanto meno in una prospettiva *de iure condendo*, perché si inserisce in un percorso interpretativo che privilegia una soluzione in linea con i principi del nostro sistema giuridico e con i più recenti indirizzi in tema di responsabilità degli organi di controllo in via di discussione e approvazione in sede parlamentare.

Avv. Matteo Miramondi

matteo.miramondi@gvalex.it

Dott. Riccardo Ferrari

riccardo.ferrari@gvalex.it



GRECO VITALI
ASSOCIATI

gvalex.it